

NB: SONO PERTINENTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA CIOCA ED ANNESSI PASCOLI 2019-2023 SOLO LE PARTI DI APPLICAZIONE GENERALE E QUELLE RIFERITE ESPLICITAMENTE ALLA MALGA CIOCA

***DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA
GESTIONE DELLE MALGHE DEL COMUNE DI PINZOLO***

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare fa parte integrante, ai sensi art. 25 comma 4bis della L.P. 4/2003, del contratto di concessione delle malghe di proprietà del Comune di Pinzolo individuate quali:

1. Cioca
2. Nambrone
3. Patascoss
4. Ritorto
5. Valchestria

L'oggetto del contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, infrastrutture e fabbricati, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Sono esclusi dal presente bando gli immobili destinati ad attività agrituristiche ovvero utilizzati per la vendita/somministrazione di pasti e bevande di propria produzione, cibi e bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

La maggior parte dei beni oggetto di concessione risulta gravato dal diritto di uso civico, ai sensi della Legge 16.06.1927 n. 1766.

Parte dei pascoli delle malghe denominate "Cioca" e "Patascoss", sono concessi quali piste da sci, ovvero piste di "Bike Park", rispettivamente alla Società Funivie Pinzolo S.p.A. e Società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A.

ART. 2 - Descrizione e destinazione delle malghe

La superficie della Malga viene desunta dallo Schedario dei pascoli trentini. Fino all'approvazione di tale documento, si farà riferimento ai confini descritti nel Piano di Gestione forestale dei beni silvo-pastorali del Comune.

Essendo in corso la revisione del Piano di Gestione Forestale aziendale, per stabilire la capacità di carico di ogni singola malga e definire le superfici di pascolo, è possibile riferirsi ai parametri di calcolo dettati dall'estensore del Piano e dai servizi provinciali competenti.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

1. MALGA CIOCA

Costituita dallo stallone e casina in p.ed. 1867, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha 75,43;
☐ Pascoli con tara 20%	ha 13,14;
☐ Pascoli con tara 50%	ha 57,10;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 1693,38;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 145,67

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE CATASTALE	PARTICELLA	SUB	SUPERFICIE CATASTALE Mq.	SUP. CALCOLATA PASCOLABILE Mq.	SUPERFICIE IN ETTARI Ha
PINZOLO	.1867		573	329	
PINZOLO	02057		15.304	6.009	
PINZOLO	02060	1	341.041	11.884	
PINZOLO	02061	1	4.425.904	113.221	
				131.443	13,14
PINZOLO	02033	11	344.057	140.048	
PINZOLO	02033	12	1.216	163	
PINZOLO	02033	13	907.177	7.676	
PINZOLO	02059	1	31.088	4.694	
PINZOLO	02059	2	600	27	
PINZOLO	02060	1	341.041	86.068	
PINZOLO	02061	1	4.425.904	331.853	
PINZOLO	02061	10	455	455	
				570.984	57,10
PINZOLO	.1247		1.627	1.627	
PINZOLO	.1566		700	9	
PINZOLO	02033	11	344.057	18.582	
PINZOLO	02033	13	907.177	114.590	
PINZOLO	02033	8	186	57	
PINZOLO	02057		15.304	772	
PINZOLO	02058	1	5.142	4.964	
PINZOLO	02058	2	13.679	13.053	
PINZOLO	02058	3	9.019	8.157	
PINZOLO	02059	1	31.088	14.793	
PINZOLO	02059	2	600	424	
PINZOLO	02060	1	341.041	37.394	
PINZOLO	02061	1	4.425.904	537.698	
PINZOLO	02061	6	2.000	1.562	
PINZOLO	02061	7	1.924	580	
				754.262	75,43
				TOTALE	145,67

Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Vacche da latte e relativa rimonta

2. MALGA NAMBRONE

Costituita dallo stallone e casina p.ed 2129, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha 6,76;
☐ Pascoli con tara 20%	ha 93,83;
☐ Pascoli con tara 50%	ha 6,73;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 4507,50;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 107,31

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA	SUB	SUPERFICIE CATASTALE Mq.	SUP. CALCOLATA PASCOLABILE Mq.	AREE OGGETTO DI CONCESSIONE Ha
PINZOLO	04091	1	7.271.285	126.812	
PINZOLO	04096		8.794.921	626.683	
PINZOLO	04100	3	2.788.045	183.757	
PINZOLO	04106	2	7.337	1.042	
				938.294	93,83
PINZOLO	04091	1	7.271.285	67.272	
PINZOLO	04106	2	7.337	5	
				67.277	6,73
PINZOLO	.2129		301	301	
PINZOLO	04091	1	7.271.285	14.875	
PINZOLO	04096		8.794.921	24.222	
PINZOLO	04100	3	2.788.045	12.435	
PINZOLO	04100	9	60.000	863	
PINZOLO	04101		1.816	1.754	
PINZOLO	04102		575	469	
PINZOLO	04104		3.766	3.460	
PINZOLO	04106	1	7.109	6.553	
PINZOLO	04106	2	7.337	2.927	
				67.859	6,76
				TOTALE	107,31

Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- ovicapri

3. MALGA PATASCROSS

Costituita dallo stallone in p.ed. 1894 e casina in p.ed. 1893, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha 36,30;
☐ Pascoli con tara 20%	ha 21,55;
☐ Pascoli con tara 50%	ha 58,87;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 3400,82;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 116,71

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA	SUB	SUPERFICIE CATASTALE Mq.	SUP. CALCOLATA PASCOLABILE Mq.	SUPERFICIE IN ETTARI Ha
PINZOLO	0.758		11,00	8	
PINZOLO	04089	1	1.908.220,00	47.860	
PINZOLO	04089	131	362.676,00	17.625	
PINZOLO	04089	32	62.537,00	395	
PINZOLO	04089	46	22.058,00	3.226	
PINZOLO	04091	1	7.271.285,00	146.402	
				215.516	21,55
PINZOLO	.1893		72,00	48	
PINZOLO	.1894		541,00	455	
PINZOLO	04087	1	31.650,00	24.813	
PINZOLO	04087	3	2.168,00	1.457	
PINZOLO	04089	1	1.908.220,00	79.448	
PINZOLO	04089	115	74,00	68	
PINZOLO	04089	116	1.403,00	1.320	
PINZOLO	04089	121	35.647,00	21.477	
PINZOLO	04089	129	2.875,00	2.689	
PINZOLO	04089	130	1.488.384,00	24.676	
PINZOLO	04089	131	362.676,00	131.931	
PINZOLO	04089	2	13.092,00	5.316	
PINZOLO	04089	46	22.058,00	8.012	
PINZOLO	04089	47	1.047.046,00	112.019	
PINZOLO	04089	50	77.030,00	51.719	
PINZOLO	04091	1	7.271.285,00	115.854	
PINZOLO	04091	7	19.664,00	7.360	
				588.662	58,87
PINZOLO	.1435		250,00	250	
PINZOLO	04089	1	1.908.220,00	124.623	
PINZOLO	04089	130	1.488.384,00	37.953	
PINZOLO	04089	131	362.676,00	13.510	
PINZOLO	04089	47	1.047.046,00	176.578	
PINZOLO	04091	1	7.271.285,00	3.743	
PINZOLO	04091	7	19.664,00	6.302	
				362.959	36,30
				TOTALE	116,71

Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Vacche da latte e relativa rimonta

4. MALGA RITORTO

Costituita dallo stallone in p.ed. 1890 e casina in p.ed. 1891, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha 46,65;
☐ Pascoli con tara 20%	ha 45,94;
☐ Pascoli con tara 50%	ha 71,74;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 3502,36;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 164,32.

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA	SUB	SUPERFICIE CATASTALE Mq.	SUP. CALCOLATA PASCOLABILE Mq.	AREE OGGETTO DI CONCESSIONE Ha
PINZOLO	.1890		461	460	
PINZOLO	.1891		93	93	
PINZOLO	04089	1	1.908.220	152.488	
PINZOLO	04091	1	7.271.285	151.379	
PINZOLO	04091	12	197.417	58.791	
PINZOLO	04144		5.068	1.147	
PINZOLO	04151	1	1.232	112	
PINZOLO	04155		3.708	761	
PINZOLO	04162		5.607	689	
PINZOLO	04186	1	5.153	12	
PINZOLO	04188		971	283	
PINZOLO	04189	1	1.297	26	
PINZOLO	04191	1	1.279	575	
PINZOLO	04191	2	1.608	545	
PINZOLO	04191	3	1.533	30	
PINZOLO	04220	1	1.706.077	91.980	
				459.371	45,94
PINZOLO	0.393		378	378	
PINZOLO	04089	1	1.908.220	274.919	
PINZOLO	04089	130	1.488.384	267.642	
PINZOLO	04089	3	127.070	55.271	
PINZOLO	04091	1	7.271.285	61.135	
PINZOLO	04091	12	197.417	38.886	
PINZOLO	04113	2	5.077	332	
PINZOLO	04113	3	3.228	800	
PINZOLO	04113	4	3.276	175	
PINZOLO	04133		960	65	
PINZOLO	04142		4.136	2.567	
PINZOLO	04143		2.187	641	
PINZOLO	04144		5.068	1.689	
PINZOLO	04146		514	31	
PINZOLO	04161		2.118	263	
PINZOLO	04162		5.607	1.475	
PINZOLO	04163		12.552	7.946	
PINZOLO	04165		338	120	
PINZOLO	04168		1.162	602	

PINZOLO	04171		1.209	466	
PINZOLO	04172		1.216	622	
PINZOLO	04176		1.057	480	
PINZOLO	04179		1.460	693	
PINZOLO	04181		245	3	
PINZOLO	04183		83	83	
PINZOLO	04184		270	64	
PINZOLO	04185		1.467	5	
PINZOLO	04186	1	5.153	48	
				717.401	71,74
PINZOLO	0.394		26	26	
PINZOLO	0.395		170	170	
PINZOLO	0.624		25	22	
PINZOLO	04089	1	1.908.220	72.174	
PINZOLO	04089	130	1.488.384	141.654	
PINZOLO	04089	3	127.070	12.218	
PINZOLO	04091	1	7.271.285	29.187	
PINZOLO	04091	12	197.417	47.309	
PINZOLO	04113	1	1.676	1.513	
PINZOLO	04113	2	5.077	4.525	
PINZOLO	04113	3	3.228	2.428	
PINZOLO	04113	4	3.276	3.045	
PINZOLO	04114	1	764	764	
PINZOLO	04114	2	808	691	
PINZOLO	04115		1.371	1.039	
PINZOLO	04116	1	965	947	
PINZOLO	04116	2	939	928	
PINZOLO	04116	3	677	674	
PINZOLO	04116	4	1.023	325	
PINZOLO	04117	1	656	470	
PINZOLO	04117	2	519	384	
PINZOLO	04117	3	584	473	
PINZOLO	04118		2.033	280	
PINZOLO	04119	3	207	27	
PINZOLO	04121	1	3.721	3.700	
PINZOLO	04121	2	5.073	3.807	
PINZOLO	04121	3	3.543	1.178	
PINZOLO	04121	4	2.949	482	
PINZOLO	04122		2.867	2.209	
PINZOLO	04123		155	155	
PINZOLO	04128	1	2.114	1.862	
PINZOLO	04128	2	1.242	1.237	
PINZOLO	04130	1	5.785	2.837	
PINZOLO	04130	2	2.338	2.311	
PINZOLO	04130	3	2.769	2.769	
PINZOLO	04130	4	2.711	2.711	
PINZOLO	04132	1	2.239	2.115	
PINZOLO	04132	2	2.889	2.888	
PINZOLO	04132	3	2.448	2.448	
PINZOLO	04132	4	570	550	
PINZOLO	04133		960	895	
PINZOLO	04134		500	473	
PINZOLO	04135		1.378	1.309	
PINZOLO	04142		4.136	1.543	

PINZOLO	04143		2.187	1.533	
PINZOLO	04144		5.068	2.198	
PINZOLO	04146		514	483	
PINZOLO	04148		1.147	1.127	
PINZOLO	04150		3.841	3.841	
PINZOLO	04151	1	1.232	1.120	
PINZOLO	04151	2	1.027	1.027	
PINZOLO	04152		1.460	1.416	
PINZOLO	04153		2.039	2.039	
PINZOLO	04154	1	4.611	3.764	
PINZOLO	04154	2	1.917	1.917	
PINZOLO	04154	3	1.043	1.043	
PINZOLO	04155		3.708	2.947	
PINZOLO	04156		2.320	2.320	
PINZOLO	04157		2.723	2.723	
PINZOLO	04158		1.039	1.039	
PINZOLO	04159		1.270	1.257	
PINZOLO	04160		1.093	1.093	
PINZOLO	04161		2.118	1.855	
PINZOLO	04162		5.607	3.443	
PINZOLO	04163		12.552	4.606	
PINZOLO	04168		1.162	441	
PINZOLO	04171		1.209	505	
PINZOLO	04172		1.216	356	
PINZOLO	04176		1.057	366	
PINZOLO	04179		1.460	140	
PINZOLO	04184		270	188	
PINZOLO	04185		1.467	1.462	
PINZOLO	04186	1	5.153	4.838	
PINZOLO	04186	2	281	211	
PINZOLO	04188		971	393	
PINZOLO	04189	1	1.297	1.036	
PINZOLO	04189	2	1.534	770	
PINZOLO	04190	1	2.296	1.380	
PINZOLO	04190	2	2.232	887	
PINZOLO	04191	1	1.279	241	
PINZOLO	04191	2	1.608	792	
PINZOLO	04191	3	1.533	1.388	
PINZOLO	04192		1.374	1.152	
PINZOLO	04193		2.518	2.468	
PINZOLO	04220	1	1.706.077	45.755	
PINZOLO	04357		151	151	
				466.463	46,65
				TOTALE	164,32

Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Vacche da latte e relativa rimonta

5. MALGA VALCHESTRIA

Costituita dallo stallone e da una parte della casina p.ed 2154 e 2155, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

☐ Pascoli puliti senza tara	ha 11,59;
☐ Pascoli con tara 20%	ha 69,07;
☐ Pascoli con tara 50%	ha 58,22;
TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 3350,62;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 138,88

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA	SUB	SUPERFICIE CATASTALE Mq.	SUP. CALCOLATA PASCOLABILE Mq.	AREE OGGETTO DI CONCESSIONE Ha
PINZOLO	04091	1	7.271.285,00	690.321	
PINZOLO	04097	1	54.673,00	383	
PINZOLO	.2154		200,00	200,00	
PINZOLO	.2155		99,00	99,00	
				690.704	69,07
PINZOLO	04091	1	7.271.285,00	385.632	
PINZOLO	04096		8.794.921,00	192.482	
PINZOLO	04097	1	54.673,00	4.109	
PINZOLO	04100	3	2.788.045,00	1	
				582.224	58,22
PINZOLO	04091	1	7.271.285,00	115.913	
				115.913	11,59
				TOTALE	138,88

Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- bovini giovani e in asciutta

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico ottimale di bestiame per ciascuna malga è determinato dal Comune, sulla base dello Schedario dei pascoli trentini, se disponibile, ovvero del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali.

Il carico viene determinato in UBA (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte 1.00 UBA

1 bovino sopra i 2 anni 1.00 UBA

1 bovino da 6 mesi a 2 anni 0.60 UBA

1 bovino fino a 6 mesi 0.40 UBA

1 capra 0.15 UBA

1 equino sopra 1 anno 1.00 UBA

1 equino fino a 1 anno 0.60 UBA

1 pecora 0.15 UBA

Almeno il 70% delle UBA monticate dovrà essere di razza Rendena (con esclusione di malga Nambrone); qualora il concessionario della singola malga non fosse in grado di raggiungere tale carico, potrà caricare bestiame di altre razze, preferibilmente secondo il seguente ordine di priorità, garantendo comunque un carico del 40% di razza Rendena:

- 1) Grigio Alpina e Bruna Alpina Originale
- 2) Pezzata Rossa Italiana e Meticce
- 3) Bruna Alpina (Brown Swiss)
- 4) Frisona Italiana e Altre

Il concessionario, oltre ai capi di proprietà, **ha l'obbligo** di caricare con bestiame, nei limiti di capienza della malga, proveniente da allevamenti di proprietà di censiti residenti nel Comune di Pinzolo; qualora non dovesse raggiungere un carico sufficiente potrà caricare bestiame di altri allevamenti secondo il seguente ordine di priorità:

- ♦ Capi provenienti dalla Val Rendena
- ♦ Capi provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento

Il carico ottimale di bestiame viene determinato prioritariamente con riferimento ai dati contenuti nel Piano di gestione forestale aziendale in vigore, tenuto conto che ai fini del PSR 2014-2020 operazione 10.1.2. le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha $\leq$ a 1,6 e $\geq$ a 0,4.

Il carico ottimale stimato per ogni malga è il seguente:

Cioca	82 UBA
Nambrone	31 UBA
Patascoss	80 UBA
Ritorto	80 UBA
Valchestria	76 UBA

Alla luce dei seguenti elementi:

- i pascoli di malga Cioca risultano qualitativamente migliori;

- l'area di Patascoss risente nei mesi estivi di un forte afflusso di turisti che raggiungono la località con numerosi autoveicoli. Nelle immediate vicinanze della malga inoltre vi è la presenza di attività ludico/sportive oltreché del Villaggio Patascoss che vedono la presenza di un forte numero di persone. Un eccessivo carico di bestiame in passato ha creato disturbo e danni a cose e persone.
- i pascoli e le strutture di malga Valchestria hanno in passato dimostrato di non poter alloggiare il carico UBA previsto.

Ne deriva che il carico UBA minimo ammesso è il seguente:

Cioca	95 UBA
Nambrone	31 UBA
Patascoss	72 UBA
Ritorto	80 UBA
Valchestria	40 UBA

E' tuttavia ammesso un ulteriore carico nella misura massima del 15%, previa autorizzazione della Commissione di cui all'art. 24.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 15%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Il Comune si riserva di controllare il rispetto del carico, anche al fine dell'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, fatto salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria nel corso della stagione di alpeggio o nelle settimane immediatamente precedenti il suo inizio.

Il Comune si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del presente disciplinare.

ART. 4 – Ripartizione del bestiame

La Commissione di cui all'art. 24, sulla base delle richieste pervenute su apposito modulo dai censiti/aziende residenti/con sede nel Comune di Pinzolo entro il 10 maggio dell'anno di monticazione, delibera la ripartizione del bestiame per ogni malga.

Qualora il numero di bovini da monticare dei censiti del Comune di Pinzolo sia superiore al carico minimo di cui all'art. 3, si procederà alla ripartizione dei capi in sovrannumero con le seguenti modalità:

- 1) garantire ad ogni censito il diritto di monticare almeno 3 UBA sulle malghe del Comune di Pinzolo;
- 2) dare soddisfazione al maggior numero di censiti e al maggior numero di aziende;
- 3) in condizioni di raggiungimento del carico minimo ammesso, il carico UBA di cui al punto 1 dovrà essere monticato sulla malga in cui vengono monticati i capi di proprietà del minor numero di censiti;
- 4) garantire priorità all'alpeggio di capi di razza Rendena;

5) dare priorità alle aziende storiche del territorio.

In caso di controversie ogni residente del Comune di Pinzolo potrà comunque rivolgersi alla Commissione di cui all'art 24 che dovrà esprimere un giudizio.

ART. 5 – Durata della stagione monticatoria

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 15 maggio per i pascoli posti a quota inferiore ai 1300 metri, e dal 1 giugno per i pascoli posti a quota superiore ai 1300 metri. Il termine è il 30 settembre.

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

Le date di monticazione e di demonticazione dovranno essere comunicate dal Concessionario al Custode Forestale di zona e ai censiti del Comune di Pinzolo interessati con un preavviso di almeno 3 giorni. E' fatto divieto (sia al Concessionario che ai censiti del Comune di Pinzolo autorizzati a monticare il proprio bestiame) di usufruire del pascolo della malga in periodi antecedenti o successivi a quelli comunicati e accordati; il Concessionario ha l'obbligo di segnalare l'eventuale presenza di animali non autorizzata al Custode Forestale che provvederà all'identificazione degli animali e a sanzionare il rispettivo proprietario.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

ART. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati

Le malghe sono utilizzate principalmente per il pascolo dei capi indicati all'art. 2.

Per le malghe utilizzate principalmente per il pascolo di bovini in latte, almeno 15 UBA (*parametro definito dall'operazione 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio – PSR Provincia Trento*) dovranno essere rappresentati da vacche da latte provenienti da aziende registrate per la produzione di latte destinato al consumo umano.

La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima dell'1% con riferimento al carico nominale della malga.

La presenza di equini è ammessa, solamente se di proprietà del Concessionario, in percentuale non superiore al 2 % con riferimento al parametro di cui sopra.

La monticazione di bestiame caprino e ovino potrà avvenire esclusivamente sulle aree pascolive e nei fabbricati di Malga Nambrone.

E' tuttavia ammessa la presenza di capi ovi-caprini nelle malghe, solamente se di proprietà del Concessionario, nella percentuale massima del 2% del carico nominale della malga.

Eventuali maiali allevati in malga vanno tenuti chiusi entro apposito recinto attiguo al porcile.

ART. 7 - Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria della A.P.S.S. (Azienda Provinciale Servizi Sanitari).

Ogni allevatore è tenuto, pena l'esclusione dalla monticazione dell'intera mandria, a consegnare alla Commissione di cui all'Art. 24, entro il primo maggio di ogni anno, copia aggiornata degli esiti

delle "Prove diagnostiche per i Piani di Profilassi" in modo da accertare l'eventuale presenza di animali positivi.

Come ulteriore misura di profilassi sanitaria sono esclusi dalla monticazione gli animali acquistati in data successiva al primo maggio di ogni anno di monticazione.

Ad ulteriore tutela dello stato di salute della mandria alpeggiata il concessionario può escludere dalla monticazione gli animali provenienti da Aziende positive al piano volontario di eradicazione della Paratubercolosi bovina (Malattia di Johne) o provenienti da aziende con stato sanitario sconosciuto per la ricerca di anticorpi verso *Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis*.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

ART. 8 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia è indicata nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 24, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

ART. 9 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività di alpeggio dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il concessionario risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare.

ART. 10 – Oneri particolari a carico del concessionario

Nella gestione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- il bestiame monticato dovrà essere registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e con utilizzo limitato al raduno del bestiame, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie; essi devono essere sempre custoditi.

- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione del Comune e, se necessaria, dell'autorità competente. Non sarà possibile commerciare o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente: la stessa dovrà essere conservata per i bisogni della stagione di alpeggio successiva;
- tutti i locali utilizzati dal personale dovranno essere periodicamente arieggiati e ripuliti;
- gli spazi esterni delle strutture della malga dovranno essere mantenuti decorosamente in ordine e ripuliti da rifiuti ed erbe infestanti;
- gli animali dovranno essere condotti e custoditi da personale competente assunto con regolare contratto nel rispetto delle normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Sono vietate la custodia, la conduzione e la mungitura degli animali da parte di terzi, anche se proprietari degli animali, se non su espressa autorizzazione del concessionario;
- a monticazione conclusa dovrà essere effettuato lo svuotamento della concimaia mediante spargimento del deposito, con mezzo meccanico, sul pascolo. Tale operazione dovrà essere effettuata non prima del 25 settembre ed entro il 31 ottobre dell'anno contrattuale. La mancata osservanza di tale prescrizione comporterà l'immediato introito della fideiussione.

ART. 11 - Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

ART. 12 - Responsabilità civili

Durante il periodo di affittanza il concessionario è civilmente responsabile di tutti i danni che vengono in connessione con l'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale è completamente esentata da ogni responsabilità per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione.

Il concessionario è il custode e sorvegliante dei beni dati in uso. L'accesso ai fabbricati e l'uso delle attrezzature è consentito solamente al concessionario e ai suoi dipendenti/collaboratori. E' vietato l'accesso ai fabbricati e l'uso delle attrezzature (sala di mungitura, mungitrice, vasca refrigerante ecc.) della malga a terzi, anche se proprietari degli animali monticati, se non su espressa autorizzazione del concessionario che si assume la responsabilità per eventuali danni causati da questi.

Qualora dovessero verificarsi un utilizzo delle attrezzature e/o un accesso ai fabbricati della malga non autorizzato dal Concessionario, quest'ultimo ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente al Comune che provvederà a sanzionare i trasgressori.

Il Comune non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, epidemie di bestiame, ed altro evento o causa, non comporterà diminuzione del canone di affittanza, essendo il rischio a carico del concessionario.

Il Comune non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico.

Il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente il Comune per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimenti d'acqua, frane etc) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

ART. 13 - Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in SEI annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori sei anni fino al 2029, proroga che dovrà essere espressamente autorizzata dalla Giunta comunale a suo insindacabile giudizio.

ART. 14 – Determinazione del canone

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in considerazione dei seguenti aspetti:

- caratteristiche e dimensione del pascolo
- destinazione della malga e capienza
- stato dei fabbricati e dotazione di attrezzature
- presenza di servizi
- comodità di accesso alla malga stessa
- presenza di elementi di interferenza
- beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuale di concessione dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, in due rate del 50% ciascuna, alle scadenze stabilite in sede di contratto.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Un ritardo del pagamento per un termine superiore a sei mesi comporterà la decadenza della presente concessione in uso per grave inadempienza.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone ed il Comune potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa, come risarcimento dei danni che la mancata monticazione recherà al pascolo.

ART. 15 – Rinegoziazione canone per interventi straordinari

Qualora il Comune effettui interventi straordinari significativi, provvederà a rinegoziare il canone di concessione alla luce delle migliorie apportate.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di adeguare il canone di concessione qualora intervengano modifiche significative in relazione alla capacità di carico di UBA e dell'aumento delle superfici pascolabili, a seguito della revisione del Piano di Gestione Forestale aziendale.

ART. 16 - Divieto di subconcessione

È fatto divieto al concessionario di subconcedere o di cedere a qualsiasi titolo a terzi il proprio contratto, anche parzialmente, senza la previa autorizzazione scritta del Comune.

L'inadempienza al predetto divieto, come pure il tacito passaggio di gestione ad altra persona o comunque la sospensione della gestione diretta della malga comporta la risoluzione dei contratti a norma dell'art.1456 C.C.; potrà essere comunque consentito, previa motivata richiesta, il subingresso nel contratto ad un componente della famiglia, purché imprenditore agricolo iscritto alla I o II sezione dell' A.P.I.A. e residenza nel Comune di Pinzolo.

ART. 17 - Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

ART. 18 – Tariffe massime applicabili e obblighi nei confronti dei Censiti del Comune di Pinzolo

Il concessionario dovrà garantire la monticazione dei bovini di proprietà dei Censiti del Comune di Pinzolo verso il rimborso delle sole spese da parte dei Censiti interessati.

I Censiti del Comune di Pinzolo interessati dovranno a loro volta attenersi alle norme previste dal presente disciplinare tecnico-economico e alle disposizioni comunicate dal concessionario soprattutto in relazione a:

- Date di monticazione e demonticazione
- Collocazione dei propri animali all'interno dei fabbricati e delle strutture della malga
- Possibilità di accesso a strutture e fabbricati della malga

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà l'esclusione degli animali dalla monticazione.

Il riparto di spesa massima ammissibile per gli allevatori che alloggiano il proprio bestiame viene determinato sulla base della seguente tabella:

CATEGORIA	Formula	Tariffa Massima
Vacche	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 150) * 1,2$	
Manze	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 90) * 1,2$	
Manzette	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 90) * 1,2$	
Vitelle	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 60) * 1,2$	
Caprini/Ovini	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 10) * 1,2$	

Fanno parte delle spese tutte le attività connesse all'attività di alpeggio: personale, luce, gas, acqua, spese alimentari, recinzioni elettriche, lavori di manutenzione ordinaria, operazioni di svuotamento concimaia etc.

Gli allevatori residenti nel Comune di Pinzolo che alpeggiano il proprio bestiame sono tenuti a corrispondere le spese dovute al concessionario nelle medesime modalità e tempi con cui lo stesso deve a suo volta versare il canone di concessione al Comune di Pinzolo.

Nel caso in cui un allevatore non provveda a saldare al concessionario della malga le spese dovute entro il termine dell'annata monticatoria, potrà essere escluso dalla possibilità di monticare il proprio bestiame.

Il concessionario ha l'obbligo di versare (o detrarre dal riparto di spesa di ogni allevatore residente nel Comune di Pinzolo), nei confronti dei Censiti del Comune di Pinzolo, la quota del Contributo della attuale **"Misura 10 - Operazione 10.1.2 -Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio"** del PSR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, relativa ad ogni UBA monticato applicando la seguente formula:

Quota Contributo Censito = Totale Contributo Malga *(TOT. UBA CENSITO/ TOT. UBA MALGA)

Ogni concessionario delle malghe destinate anche all'alpeggio di vacche in latte (Cioca, Patascoss e Ritorto), ha l'obbligo di quantificare, tramite pesata periodica, il latte di ogni Censito e di retribuirlo a questi ultimi sulla base della retribuzione media incassata al netto di eventuali spese di trasporto. Nel caso in cui sussistano particolari divieti e prescrizioni relative al conferimento del latte di terzi a Caseifici/Latterie il concessionario può non accettare sulla malga animali in lattazione anche se di proprietà di censiti del Comune di Pinzolo.

In condizioni di raggiungimento del carico minimo di vacche da latte di 15 UBA e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare tecnico-economico, è facoltà del concessionario non accettare animali in lattazione, anche se di proprietà dei censiti del Comune di Pinzolo, garantendo comunque a questi ultimi la monticazione degli animali giovani e in asciutta.

A tutela dello stato di salute della mandria alpeggiata il concessionario può richiedere a tutti gli allevatori con capi monticati copia dell'esito dell'esame microbiologico del latte di ogni singolo animale per accertare la presenza di eventuali batteri patogeni ed impostare una routine di mungitura corretta e igienica finalizzata al controllo delle mastiti contagiose (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis* etc.). In caso di mancata presentazione della documentazione entro 15 giorni prima della data di monticazione il concessionario ha facoltà di escludere dalla monticazione gli animali sprovvisti di esito.

L'eventuale retribuzione del latte caprino di animali di proprietà dei censiti del Comune di Pinzolo monticati a malga Nambrone non potrà essere inferiore a 0,50 euro/litro.

E' escluso dal pagamento il latte non conforme agli standard sanitari e nutrizionali.

Gli obblighi definiti nel presente articolo potranno essere derogati annualmente su richiesta scritta dei Censiti interessati da presentare entro il 1° maggio di ogni anno alla Commissione di cui all'Art. 24.

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

ART. 19 - Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli. La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 20 - Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il bestiame deve essere sempre custodito e il pascolamento deve essere effettuato sempre sotto la guida di personale qualificato. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento;
- e) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito del latte o per altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- f) La prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

ART. 21 – Integratori alimentari

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è autorizzato a fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% del fabbisogno energetico giornaliero.

ART. 22 - Contenimento della flora infestante

Il concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, adottando le seguenti procedure:

- a) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della produzione e della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- b) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;

ART. 23 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Per quanto riguarda gli articoli 22, 23 il concessionario è tenuto ad avvisare preventivamente, anche per vie brevi, il custode forestale titolare della zona di custodia ove è ubicata la malga.

TITOLO IV

LE PROCEDURE

ART. 24 - Commissione dell'Ente proprietario/Comune di Pinzolo

Il Consiglio comunale nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte:

- L'Assessore all'Agricoltura e/o al Patrimonio, o suo delegato, del Comune di Pinzolo
- Un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.
- Un Custode Forestale del Comune di Pinzolo (o più Custodi Forestali qualora il territorio in cui sono ubicate le malghe sia controllato da diverse figure competenti)

La Commissione può delegare il Custode Forestale (o i Custodi se nominati) a svolgere la consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e la riconsegna alla fine dello stesso, oltreché ad effettuare almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire all'Ente proprietario in merito alla gestione della malga, a problematiche eventualmente riscontrate o segnalate, nonché ogni volta l'Ente lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo capo III.

ART. 25 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 24, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno:

- le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione;
- l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico;
- le principali attività di manutenzione a carico del concessionario da realizzare nel corso della stagione di alpeggio;
- altre situazioni e informazioni che le parti riterranno opportuno evidenziare.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente disciplinare.

Inoltre all'inizio di ogni stagione vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione;
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Il concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

1. manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle strade di accesso;
2. pagamento di imposte e tasse relative alla proprietà;
3. assicurazione dei fabbricati contro incendi e per responsabilità civile verso terzi, con rivalsa del premio nei confronti dei relativi conduttori;

Il Comune può autorizzare il conduttore all'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 1.

In tal caso tra le parti verranno di volta in volta concordate le modalità e le condizioni di esecuzione e quelle relative al pagamento del canone.

L'eventuale responsabilità civile inerente la conduzione del fondo è a carico del Conduttore della malga.

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

ART. 26 – Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati alla Commissione di cui all'art. 24.

ART. 27 – Cause di risoluzione del contratto

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 12, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine

previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 24, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Sono inoltre cause di risoluzione del contratto:

- a. Il reiterato sconfinamento di animali, causato da evidente dolo o colpa, da parte del concessionario;
- b. La permanenza del bestiame in malga al di fuori del periodo consentito, senza una preventiva autorizzazione;
- c. I danni provocati dal concessionario alle strutture, alle infrastrutture, al patrimonio pascolivo o forestale del Comune;
- d. Il sovraccarico o il sottocarico oltre il 15% del bestiame consentito per un periodo superiore ai 30 giorni;
- e. La mancanza o la trascuratezza dei lavori annuali di bonifica del pascolo;
- f. Il mancato rispetto dei termini di pagamento;
- g. La cessione del contratto o la subconcessione non autorizzata secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

ART. 28 – Penalità contrattuali

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 5 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 6 Determinazione del	per ogni UBA alpeggiata in più	minimo € 40,00

carico	o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	
art. 9 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 22 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 24 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Le somme introitate dal concedente, per le penalità previste nel presente Regolamento, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

ART. 29 – Inadempienze

Il concessionario può essere dichiarato non idoneo alla conduzione della malga per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna della malga e delle verifiche annuali.

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA

Malgadi proprietà del Comune di Pinzolo, concessa in uso all'imprenditore
agricolo/Azienda agricola residente/con sede nel Comune di in
via telefonocon atto sottoscritto in data
.....

L'anno, addì del mese di in località, il/i
sottoscritto/i (componente/i della
Commissione di cui all'art.24 del Disciplinare) in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig
..... in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa

Visti il contratto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra,
per il periodo,effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione del concessionario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

al concessionario, sig, per il periodo

- La Malga "....." costituita da una superficie pascoliva di ha nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei
pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano
di gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura);

- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note

- le seguenti infrastrutture:

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare le seguenti manutenzioni ordinarie:

Tipologia delle manutenzioni	
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	
Sfalcio infestanti sul pascolo	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia generale ricoveri animali	
Manutenzione della viabilità	
Manutenzione dei fabbricati	
Pulizia locali	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell' affittuario al termine della monticazione	
Altro	

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal disciplinare, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il Concessionario fa presente le seguenti **osservazioni e proposte**:

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA

Malgadi proprietà del Comune di Pinzolo, concessa all'imprenditore agricolo/Azienda agricola, residente/con sede nel Comune di Via telefono, con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località
....., il/i sottoscritto/i
....., in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig,

visto il verbale di consegna della malga ed il verbale di scarico (se redatto) per il periodo dal al

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni concessi,

RICONSEGNA

alla proprietà rappresentata in tal sede dal sig. la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze del concessionario, e più precisamente:

Fabbricati

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Danni problemi riscontrati	e Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Infrastrutture

Tipologia	Denominazione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

Impianti e attrezzature

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni dell'affittuario/concessionario

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal disciplinare.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA

Premessa

Dato atto che la Malga di proprietà del Comune di Pinzolo è stata concessa in uso all'imprenditore agricolo/impresa agricola per il periodo dal al, con atto di concessione.....,

Per definire alcuni aspetti gestionali:

I Sottoscritti:

- Sig. componente della Commissione/rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig. componente della Commissione/rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig. Concessionario/rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di Pinzolo,

• Visti:

- o Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto;
- o il verbale di consegna della malga redatto in data
- o il carico stabilito dal disciplinare in U.B.A.

☐ Autorizzato un ulteriore carico di U.B.A. ossia nella misura massima del 15% stabilita nel disciplinare tecnico – economico;

☐ Verificata la tolleranza in più o in meno di U.B.A. ,

☐ Verificate le condizioni igienico-sanitarie stabilite all'art. 7 del disciplinare tecnico-economico:

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- le categorie/tipologie di animali monticati sono le seguenti:

TIPOLOGIA	RAZZA	NUMERO	PROPRIETA'

☐ ne deriva che le UBA di Razza Rendena corrispondono a una percentuale del

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	PRODUZIONE DI LATTE (kg/die)	MANGIME (kg/capo/die)
	da 16 a 25	
	da 7 a 15	
	Fino a 6	

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA

Premessa

Dato atto che la Malga di proprietà del Comune di Pinzolo è stata concessa in uso all'imprenditore agricolo/impresa agricola per il periodo dal al, con atto di concessione.....,

Per determinare sul luogo i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario a proprie spese, così come previsto dal disciplinare tecnico-economico, dal verbale di consegna e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

- Sig. componente della Commissione/rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig. componente della Commissione/rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig.Concessionario/rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di Pinzolo

VISTI i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data e, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di € , così come previsto dall'atto di concessione e dal disciplinare tecnico – economico.

La proprietà si riserva di valutare la necessità di eseguire a propria cura i lavori a carico del conduttore., o se demandare al medesimo l'esecuzione durante la stagione monticatoria

Qualora la proprietà si faccia carico dei lavori, la relativa spesa verrà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal concessionario, pena la risoluzione del contratto.

Qualora gli interventi previsti nel presente verbale vengano demandati al concessionario, lo stesso si impegna ad effettuarli, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà, che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che il concessionario dovrà reintegrare e dagli importi comminati a titolo di sanzione.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto